

Le principali novità del «Correttivo Appalti» per i Lavori Pubblici

Amaro, 24 luglio 2025

Avv. Michela Mancini

IL DECRETO CORRETTIVO

Sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024, è stato pubblicato **il d.lgs. n. 209/2024 recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».**

Il decreto è **entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, cioè il 31 dicembre 2024**

Con tale decreto è stata data attuazione al principio contenuto nella Legge delega n. 78/2021, che prevedeva la possibilità per il Governo, entro 2 anni dalla sua entrata in vigore (avvenuta il 1° aprile 2023), di apportare al Codice integrazioni/correzioni rese necessarie dall'applicazione pratica.


IL DECRETO CORRETTIVO

Il **decreto correttivo**, pur mantenendo l'impianto originario e generale del nuovo Codice, **ha introdotto numerose modifiche ed integrazioni**, importanti per la disciplina di settore.

Si compone di **87 articoli**:

- ✓ i **primi 62** recano disposizioni **di modifica/integrazione** degli articoli del Codice
- ✓ i **successivi 25** modificano **gli Allegati** del Codice o inseriscono nuovi Allegati
- ✓ Introdotta una disposizione di semplificazione normativa (art. 226-bis) che apre alla **possibilità di adottare uno o più Regolamenti** (DPCM o DM), **con l'obiettivo di sostituire i principali Allegati al Codice**, che saranno abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti Regolamenti

Quadro di sintesi delle principali modifiche



NOVITA' IN TEMA DI PROGETTAZIONE

Progettazione: **Disciplina semplificata per Lavori manutenzione**

(art. 41, nuovo comma 5-bis; All. I.7, art. 6, nuovo comma 8-bis)

- Il correttivo conferma l'articolazione della progettazione per i lavori su 2 livelli (PFTE e PE) ma **introduce una disciplina ad hoc semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o di impianti.
- Questi possono essere affidati **sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica «alleggerito»** costituito almeno da
 - a) **relazione generale**
 - b) **computo estimativo** dell'opera;
 - c) **elenco dei prezzi unitari** delle lavorazioni previste;
 - d) **piano di sicurezza e di coordinamento**
- Inoltre, **l'esecuzione** dei predetti lavori **può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo**

NB!!!!

Ciò **rappresenta comunque un'alternativa rispetto alla possibilità, prevista dall'art. 41 comma 5 (non modificato) per le manutenzioni ordinarie/straordinarie, di omettere il primo livello di progettazione** - ossia il PFTE - a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Progettazione: soglie di applicazione **BIM** (art. 43)

❑ E' stata rivista soglia per l'obbligatorietà del BIM

A partire dal **1° gennaio 2025** il BIM diventa obbligatorio

- per la progettazione/realizzazione di opere di «nuova costruzione» e per «interventi su costruzioni esistenti» con stima dell'importo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia UE (in precedenza era 1 milione)
- per gli interventi su edifici classificati come beni culturali, qualora l'importo dei lavori sia superiore alla soglia comunitaria (5.538.000 euro)

Queste disposizioni **non si applicano agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione**, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite in BIM.

Progettazione: **Lavori a corpo** (ALL. I.7, art. 5, nuova lettera a)

❑ **Introdotta un principio di preferenza per la contabilizzazione «A MISURA»**

Nella norma **dell'Allegato I.7**, che riguarda l'articolazione dei quadri economici, viene stabilito che i **«LAVORI A CORPO»** possono essere adottati **solamente nei casi** in cui, in relazione alle **caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro**, la SA, **motivandolo espressamente**, ne ritiene **necessario il ricorso**.

Quindi, non opera più piena libertà per le SA sul sistema di contabilizzazione del corrispettivo, perché il legislatore ha deciso di privilegiare i lavori "a misura" rispetto a quelli «a corpo».

Ciò rappresenta **un'innovazione significativa e positiva**, che mira a **garantire il giusto corrispettivo** e una **puntuale verifica delle quantità** di lavori effettivamente realizzati.

NOVITA' IN TEMA DI CATEGORIE SOA DA INDICARE IN BANDO

Problema scorporo e individuazione categorie
(All. I.7, art. 40, comma 2, lett. f, punto 9; Art. 226, nuovo comma 3-bis)

❑ Esiste ancora una chiara disciplina che regola l'individuazione delle categorie di opere in bando ?

Purtroppo NO !!!

Il Codice prevede che il progettista, nel computo metrico estimativo deve individuare:

- A) la categoria prevalente**
- B) le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario**
- C) le categorie a qualificazione obbligatoria**
- D) le categorie scorporabili di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica (cd. SIOS) e qualora tali categorie superino in valore la soglia del 10% (in precedenza era il 15%) dell'importo totale dei lavori**

Ma non è chiaro come debba procedere per farlo, perché mancano alcuni importanti riferimenti normativi !

(...segue...)

Problema scorporo e individuazione categorie
(All. I.7, art. 40, comma 2, lett. f, punto 9; Art. 226, nuovo comma 3-bis)

Purtroppo il **CODICE 36/2023 non ha riprodotto alcuni importanti concetti** presenti nel Codice 50/2016:

- 1) Qual è la **categoria prevalente**
- 2) Qual è la **soglia generale di scorporo per le categorie diverse dalla prevalente** (in quanto quella del 10% dell'importo totale dei lavori sembra riferita solo alle cd. SIOS)
- 2) Qual è la **distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria**
- 3) Qual è l' **elenco delle cd. categorie cd. SIOS**

(...segue....)

Problema scorporo e individuazione categorie (All. 1.7, art. 40, comma 2, lett. f, punto 9; Art. 226, nuovo comma 3-bis)

Il Decreto Correttivo ha peggiorato la situazione aumentando il livello di incertezza, in quanto ha abrogato l'art. 12 del DL 47/2014 che, tramite il rinvio indiretto al DPR 207/2010, consentiva di continuare a far riferimento a

- 1) soglia per lo scorporo delle categorie diverse dalla prevalente (15% dell'importo appalto o 150 mila euro)**
- 2) Alle categorie a qualificazioni NON OBBLIGATORIA** eseguibili dall'appaltatore anche senza specifica qualificazione
- 3) all'elenco delle categorie cd. SIOS (per queste ultime non esiste più nemmeno DM 248/2016 già abrogato dal Codice 36/2023)**

Come deve procedere il progettista ??

(...segue...)

Problema soglia scorporo e individuazione categorie (All. I.7, art. 40, comma 2, lett. f, punto 9; Art. 226, nuovo comma 3-bis)

Sulla questione della «soglia di scorporo» delle categorie, è stata fornita risposta dal MIT: la soglia del 10% riguarda tutte le categorie scorporabili diverse dalla prevalente e non solo quelle ad alto contenuto tecnologico (parere n. 2122 del 3 giugno 2024)

- in ogni caso, **il venir meno della soglia “fissa” di scorporo dei 150 mila euro** (che era prevista in passato) **è un problema di notevole impatto**, perchè:
 - ❖ **sui lavori di importo modesto - comporta lo scorporo delle categorie anche al di sotto dei 150 mila euro, cioè al di sotto dell’obbligo di SOA che scatta sopra i 150 mila euro (ESEMPIO: appalto da 1 mln di euro, scorporo categorie da 100 mila euro in su)**
 - ❖ **sui lavori di notevole entità comporta lo scorporo di categorie di importo molto rilevante, con il risultato di far confluire nella categoria prevalente altre categorie di importo rilevante: (ESEMPIO: appalto da 50 mln euro, scorporo categorie da 5 mln euro in su)**

(...segue...)

Problema scorporo e individuazione categorie

(All. 1.7, art. 40, comma 2, lett. f, punto 9; Art. 226, nuovo comma 3-bis)

Sulla distinzione tra categorie a qualificazione OBBLIGATORIA e NON, ci sono 2 possibili soluzioni interpretative:

- 1) È il progettista a decidere quali sono le categorie a qualificazione obbligatoria (tesi minoritaria)**
- 2) Tutte le categorie, sia generali che specializzate, sono diventate a qualificazione obbligatoria (tesi maggioritaria. Cfr anche il MIT nel parere 3255 del 30/01/2025)**

NB!!!! Poiché tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria l'aggiudicatario, per eseguire in via diretta i lavori, deve essere **SEMPRE** in possesso della qualificazione nella specifica categoria. In sua mancanza dovrà:

- ricorrere all'avvalimento
- costituire un'ATI
- ricorrere al subappalto necessario, sub-affidando a soggetti qualificati

(segue.....)

Problema scorporo e individuazione categorie (All. I.7, art. 40, comma 2, lett. f, punto 9; Art. 226, nuovo comma 3-bis)

Quanto all'individuazione delle categorie cd. SIOS, secondo il MIT compete al progettista individuarle gara per gara
(Parere 8 marzo 2024, n. 2336)

Peraltro, tale individuazione è rilevante ai fini del:

- **divieto di avvalimento**: le SA possono prevedere in bando che alcuni compiti essenziali comprese le opere con complessità tecnica, sia eseguiti direttamente dall'offerente qualificato (art. 104, comma 11)
 - **possibilità di porre limiti al subappalto** (art. 119, comma 2)
- Il **MIT** ha anche precisato che, **ove la categoria SIOS non sia scorporata in bando, in quanto inferiore al 10%, essa confluisce nella prevalente per la qualificazione, anche ai fini del subappalto e del rilascio del relativo CEL** (Parere 3114 del 27 febbraio 2025)

NOVITA' IN TEMA DI PROCEDURE DI GARA

Termini massimi per indizione gara (ALL I.3, art. 17)

- ❑ Viene precisato che **i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto.**

Tale termine è **prorogabile dal RUP, con proprio atto motivato:**

- **per un periodo massimo di un mese, in presenza di circostanze eccezionali**
- **di un ulteriore mese, in presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà** sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal **RUP**.

Si tratta di una novità molto rilevante, perché garantisce che l'importo posto a base d'asta sia ancorato a prezzi aggiornati al momento di indizione della gara e non solo dell'approvazione del progetto

NB !!!: tali previsioni **si aggiungono al preesistente obbligo per le SA di concludere le gare entro termini massimi** fissati dall'Allegato I.3, che si differenziano in ragione del criterio di aggiudicazione e della tipologia di gara. Il **superamento di detti termini costituisce «silenzio inadempimento» e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede**, anche in pendenza di contenzioso.

Offerte in aumento (art. 70, comma 4, lett f).

- ❑ Introdotta la **possibilità che il bando preveda espressamente la presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta, individuandone i limiti di operatività.**

Si tratta di una previsione condivisibile e in linea con quanto già affermato dal Consiglio di Stato (sentenza del 13 ottobre 2023, n. 9078), a tenore della quale l'aggiudicazione ad una offerta in aumento deve ritenersi legittima se il disciplinare abbia tassativamente indicato i limiti a tale facoltà e la clausola non sia stata oggetto di tempestiva impugnazione da parte degli altri concorrenti in gara.

...segue...

NOVITA' IN TEMA DI LAVORI SOTTO SOGLIA

Lavori sottosoglia: **negoziare senza bando**

❑ **In relazione agli appalti di lavori “sottosoglia” che «non» presentano interesse transfrontaliero, affidabili mediante procedura negoziata senza bando, vengono introdotte alcune novità per le SA:**

1) Ampliata la motivazione da adottare in caso di deroghe al principio di rotazione: la possibilità di reinvitare l'esecutore uscente ovvero individuarlo quale affidatario diretto, consentita in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative, **deve implicare**, non più solo la verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto, ma **anche la verifica della qualità della prestazione resa** (art. 49, comma 4).

NB! Le condizioni devono ricorrere **cumulativamente** e non alternativamente.

2) Introdotto obbligo di pubblicare sul sito istituzionale l'avvio di una consultazione (art. 50, comma 2-bis).

NB! Parere MIT 3484 del 23.6.25: il **nuovo comma** non modifica le precedenti regole di pubblicità sulle indagini di mercato e costituzione elenchi, ma **si focalizza sulla fase antecedente al confronto competitivo, al fine di comunicare al mercato il fabbisogno SA e le modalità individuazione invitati.**

Deve contenere quindi indicazione degli elementi essenziali appalto, settore merceologico e utilizzo negoziata

Lavori sottosoglia: **Riserva per PMI**

- ❑ Introdotta la possibilità per le SA, **negli affidamenti inferiori alle soglie UE che non presentano interesse transfrontaliero**, di **riservare la partecipazione o l'esecuzione del contratto alle PMI**, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento (art. 61, comma 2- bis)

- ❑ **E' stato corretto un refuso normativo che impediva la corretta applicazione del metodo A, per il calcolo della soglia di anomalia ai fini dell'esclusione automatica (all. II.2).**

In particolare, viene chiarito che, una volta determinata la soglia di anomalia, **verranno automaticamente escluse ANCHE le offerte che presentano un ribasso «pari» alla soglia stessa e non più solo quelle superiori alla soglia.**

NOVITA' IN TEMA DI ESECUZIONE

Esecuzione: **varianti in corso d'opera** (art. 120, commi 1 e 7)

- ❑ **Introdotta una disciplina più compiuta delle varianti in corso d'opera, recuperando parti della disciplina che si erano perse:**

In particolare, in relazione alle **varianti dovute a fatti imprevedibili, vengono tipizzate le circostanze che ne consentono l'utilizzo** e - accanto alla sopravvenienza di disposizioni legislative/regolamentari - ora si prevedono:

- eventi **naturali straordinari imprevedibili e casi di forza maggiore**
- **rinvenimenti, imprevisti o imprevedibili** con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- **difficoltà esecutive dovute a sorpresa geologica**

- ❑ **Viene precisato che sono varianti «non sostanziali» le** modifiche al progetto o contrattuali proposte da SA o appaltatore che, nel rispetto della funzionalità dell'opera

- 1) assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare per la compensazione «caro materiali»**
- 2) realizzino soluzioni equivalenti o migliorative** in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera,
- 3) gli interventi imposti dal DL per la soluzione di questioni tecniche** emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere **finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.**

Esecuzione: varianti in corso d'opera
(art. 120, comma 15- bis

Viene introdotta un'importante novità nel **nuovo comma 15-bis dell'art. 120** ai sensi del quale :

Fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 8-bis sulla responsabilità del progettista, le SA:

- **verificano in contraddittorio col progettista e l'appaltatore eventuali errori od omissioni nella progettazione esecutiva** che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione
- e
- **individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva, coerenti col principio del risultato**

Progettazione: Responsabilità progettista (nuovo comma 8-bis, art. 41)

Anche l'art. 41, comma 8-bis è nuovo e sancisce **un rilevante principio in tema di RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA per errori e vizi di progettazione.**

Si dispone che, in caso di affidamento «esterno» di uno o più livelli di progettazione, i contratti stipulati dalle SA prevedono, in clausole espresse, le PRESTAZIONI REINTEGRATIVE a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

È nullo ogni patto che escluda o limiti tale responsabilità del progettista

(...segue...)

Esecuzione: varianti in corso d'opera
(art. 120, comma 15- bis

Attraverso il **nuovo comma 15-bis dell'art. 120**, in caso di **errori progettuali**, viene **istituzionalizzato un contraddittorio obbligatorio alla presenza di tutti i soggetti coinvolti** (SA, appaltatore e progettista) finalizzato a trovare rapidamente una soluzione progettuale, concordata tra le parti e tempestivamente adottata dalla SA, **per evitare contenziosi e favorire il risultato finale dell'opera.**

Subappalto

❑ **In tema di subappalto, vengono sanciti alcuni nuovi OBBLIGHI, riferiti sia all'appaltatore che al subappaltatore:**

➤ **APPALTATORE**

- **Obbligo di stipulare i contratti di subappalto in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con PMI.** Resta ferma la possibilità di indicare in offerta **una diversa (inferiore) soglia** per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento (art. 119, comma 2);
- Obbligo di **inserire nei contratti** di sub-appalto o negli altri sub-contratti comunicati alla SA **clausole di revisione prezzi** determinate in coerenza con quanto previsto dalla disciplina dell'art. 60 e dell'allegato II.2-bis (119, comma 2-bis)

- ❑ **In tema di subappalto, vengono sanciti alcuni nuovi OBBLIGHI, riferiti sia all'appaltatore che al subappaltatore:**

SUBAPPALTATORE:

- 1) qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle dell'appalto oppure riguardino prestazioni relative alla categoria prevalente, **applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero uno differente purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello dell'appaltatore. Qualora nel bando sia indicato anche il CCNL applicabile alle prestazioni scorporabili, obbligo di applicare tale CCNL o un altro CCNL che garantisca le stesse tutele economiche e normative** (art. 119, comma 12)
- 1) possibilità **per i soli subappaltatori di utilizzare i CEL relativi alle prestazioni eseguite nelle categorie scorporabili** (art. 119, comma 20), **limitando per l'appaltatore l'utilizzo di tali lavori in sede di qualificazione ai soli fini della dimostrazione della cifra d'affari complessiva** (All. II.12, art. 23).

NB !!!! Per effetto del **DL Infrastrutture (DL 73/2025)** le **“nuove” regole si applicano ai contratti le cui procedure siano state avviate a partire dal 31.12.24**. Le **“vecchie” regole** continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso (art. 2, comma 1, lett. f) del decreto 73)

NOVITA' IN TEMA DI ACCORDI QUADRO

Accordi Quadro (art. 59)

- ❑ Il decreto correttivo ha introdotto **importanti modifiche** alla disciplina degli AQ :
 - **nella fase di PROGRAMMAZIONE**
 - **nella fase ESECUTIVA.**

- ❑ Inoltre, **l'ANAC** ha recentemente stabilito **NUOVE IMPORTANTI REGOLE PER I CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI**, consentendo l'emissione di **CEL CUMULATIVI** in determinate condizioni.

Novità nella Fase di Programmazione *(art. 59, comma 1)*

Le modifiche riguardanti la fase di programmazione prevedono che :



Puntuale ricognizione dei fabbisogni

LA DECISIONE A CONTRARRE DEVE INDICARE LE ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE SULLA BASE DI UNA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI DI RICORSO AL MERCATO, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Tale misura garantisce maggiore trasparenza ed evita abusi



Distribuzione equa tra i vari OE

In caso di AQ con più operatori senza riapertura del confronto competitivo, LA DECISIONE A CONTRARRE DEVE INDICARE LE PERCENTUALI DI AFFIDAMENTO AI DIVERSI OE al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi.

Tale misura tutela le esigenze di investimento degli OE aggiudicatari assicurando una distribuzione predeterminata ed equa dei lavori, e garantisce una maggiore sostenibilità contratti nel lungo periodo.

Novità nella Fase Esecutiva *(art. 59, comma 5-bis)*

Le modifiche riguardanti la fase esecutiva prevedono che :

Tutela dell'equilibrio contrattuale

E' necessario PRESERVARE L'EQUILIBRIO CONTRATTUALE tra le parti SIA IN FASE DI STIPULA CHE DURANTE TUTTA L'ESECUZIONE DELL'AQ.

Facoltà di non procedere alla stipula contratto attuativo

Se in **fase di stipula** dei contratti attuativi non è possibile preservarlo, né ripristinarlo mediante una RINEGOZIAZIONE secondo buona fede, viene riconosciuta all'OE o alla SA la **FACOLTÀ DI NON PROCEDERE ALLA STIPULA.**

Facoltà di invocare risoluzione contrattuale

Se in **fase di esecuzione** non è possibile preservarlo né ripristinarlo mediante rinegoziazione secondo buona fede, viene garantita possibilità a SA e OE di **INVOCARE LA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA,** con diritto al pagamento delle prestazioni o dei lavori regolarmente eseguiti fino a quel momento.

IL PROBLEMA DEI CEL CUMULATIVI

Altro **tema critico riguardava i CEL emessi per singoli contratti attuativi** e non in modo cumulativo sull'intero importo eseguito.

Questa impostazione creava vari problemi:

- 1) **FORTE "ASIMMETRIA"** tra i requisiti richiesti per la partecipazione all'AQ e gli importi ottenuti dall'OE dopo l'esecuzione dei singoli contratti attuativi
- 2) **EFFETTI DISTORSIVI** sulle possibilità di qualificazione delle imprese, a causa della "polverizzazione" degli importi.

Novità ANAC sui Certificati di Esecuzione Lavori

1

Comunicato ANAC 19.3.2025

L'ANAC ha introdotto la possibilità di emettere CEL CUMULATIVI e non per singoli contratti attuativi, CON EFFICACIA DAL 1° LUGLIO 2025

2

Meccanismo del CEL cumulativo

Il CEL cumulativo SOMMA I LAVORI GIÀ CERTIFICATI E ANNULLA E SOSTITUISCE I CEL PRECEDENTI.

3

Requisiti per l'emissione

Tale possibilità è ammessa solo SE

- AQ è stipulato con UN UNICO OPERATORE ECONOMICO
- i contratti attuativi si riferiscono a prestazioni eseguite e completate in cantieri localizzati nel medesimo sito o con sequenzialità spazio-temporale
- in caso di abusi o distorsioni della prassi introdotta, ANAC potrà intervenire ai sensi dell'art. 222, comma 3, del d.lgs. 36/2023.

LE MISURE A TUTELA DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA DEL CONTRATTO

La tutela del corrispettivo di appalto

□ **IL CODICE 36/23 DEDICA GRANDE ATTENZIONE ALLA TUTELA DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO AL FINE DI :**

- GARANTIRE UN **IMPORTO A BASE D'ASTA REALMENTE CONGRUO**
- **CONSERVARE L'EQUILIBRIO ECONOMICO** PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO **ATTRAVERSO LA REVISIONE DEI PREZZI**
- **FORNIRE ADEGUATI STRUMENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO**

(...segue ...)

La tutela del corrispettivo di appalto

❑ **CO QUESTI OBIETTIVI SONO STATE INTRODOTTE IMPORTANTI NOVITA' CHE RIGUARDANO:**

- **I PREZZARI**
- **ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO**
- **PREMIO DI ACCELERAZIONE**
- **REVISIONE DEI PREZZI**

(...segue ...)

Prezzari (art. 41, comma 13; All. I.14, art. 6, comma 2)

❑ 1) INTRODOTTI IMPORTANTI CHIARIMENTI IN TEMA DI PREZZARI

- Il Codice stabiliva che per i **contratti relativi a lavori**, il costo dei prodotti/attrezzature/lavorazioni è determinato facendo riferimento ai **prezzi correnti alla data Di approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni/province autonome o adottati dalle SA che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto sono autorizzati a non applicare quelli regionali**
- **Il Correttivo ha precisato che:**
 - 1) i **prezzari devono essere aggiornati e «predisposti annualmente» dalle Regioni**
 - 2) ai fini dell'utilizzo di **prezzari diversi da quelli regionali, le SA devono essere autorizzate dal MIT**
 - 3) tra i **compiti attribuiti al Tavolo Tecnico** istituito presso il MIT e coordinato dal CSLP in tema di aggiornamento dei prezzari, è introdotta la definizione e realizzazione di uno **schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati**

Anticipazione del prezzo (art. 125, comma 1)

❑ 2) INTRODOTTI IMPORTANTI CHIARIMENTI IN TEMA DI ANTICIPAZIONE (20%, ELEVABILE A 30%)

- È stato chiarito che la previsione secondo cui nei contratti pluriennali, va calcolata sul valore di ciascuna annualità contabile stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, opera solo per i servizi e forniture; conseguentemente, **per i lavori l'anticipazione dovrà essere calcolata sull'importo complessivo del contratto di appalto, anche nel caso di contratti pluriennali;**
- E' stato precisato che:
 - **per lavori superiori a 500 milioni di euro, va corrisposta nel rispetto delle scadenze definite nel contratto,** tenuto conto del cronoprogramma delle attività (e non entro 15 gg da inizio lavori)
 - in caso di **appalto integrato**, l'anticipazione è **calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;**
 - **resa obbligatoria anche per i settori speciali**

Premio di accelerazione (art. 126, comma 2)

- ❑ **INTRODOTTO IN VIA OBBLIGATORIA IL PREMIO DI ACCELERAZIONE** ove l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale:
 - ✓ la SA stabilisce in bando i criteri per il riconoscimento del premio che, nei limiti delle somme disponibili nel quadro economico, è erogato secondo soglie progressive e scaglioni temporali al cui raggiungimento il premio è riconosciuto
 - ✓ Tale premio viene riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia **legittimamente prorogato**, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato
 - ✓ Il premio **va corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo**, sempre che l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte e siano garantite le condizioni di sicurezza dei lavoratori

...segue...

La revisione Prezzi (art. 60; All. II.2-bis)

❑ E' STATA MIGLIORATA E RESA OPERATIVA LA DISCIPLINA SULLA REVISIONE PREZZI

Le modifiche introdotte hanno riguardato

- in parte la disciplina dell'art. 60
- l'introduzione del nuovo Allegato II.2-bis, nel quale sono state definite le concrete modalità applicative delle clausole revisionali.

La revisione Prezzi (art. 60; All. II.2-bis)

❑ COSA PREVEDEVA ARTICOLO 60 INIZIALE ?

- è **obbligatorio l'inserimento** nei documenti iniziali di gara di **clausole di revisione dei prezzi**
- esse si attivano al verificarsi di particolari **condizioni oggettive, che comportino una variazione superiore al 5%, in aumento o in diminuzione, dell'importo complessivo**
- l'importo compensativo opera nella misura **dell'80% della variazione stessa**
- per la determinazione delle variazioni si utilizzano, per i lavori, **gli indici sintetici di costo di costruzione, elaborati dall'ISTAT (capannone industriale, fabbricato residenziale, tronco stradale in galleria.)**
- **possibilità per il MIT, sentita l'ISTAT, di definire ulteriori categorie di indici** ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate nell'ambito degli indici già prodotti da ISTAT

□ COME E' STATO MODIFICATO L'ART. 60 ?

1) Nuove percentuali

La variazione in aumento o diminuzione del costo dell'opera che fa scattare la RP viene **abbassata dal 5% al 3%** dell'importo complessivo, mentre quella di compensazione **viene innalzata dall'80% al 90%**, riferita però al valore eccedente la variazione del 3%..

NB!!! per servizi/forniture tutto invariato

2) Nuovi indici sintetici

Non si utilizzano più gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, ma **nuovi indici sintetici, individuati sulla base delle 20 tipologie omogenee di lavorazioni (TOL)** elencate nella Tabella A dell'allegato II.2-bis.

Le nuove TOL mirano a fornire il più ampio ventaglio possibile di indici rispetto alle diverse tipologie di lavorazioni

3) Nuovi Indici di costo

I singoli indici di costo delle lavorazioni, necessari per la determinazione degli indici sintetici, **sono adottati con provvedimento del Mit sentita l'ISTAT.**

❑ COSA PREVEDE IL NUOVO ALLEGATO II.2-BIS ?



1

Struttura dell'Allegato

L'Allegato si compone di 16 articoli complessivi e 4 Tabelle Tecniche: A, B, C e D.

Disciplina le modalità di applicazione delle clausole revisionali, tenuto conto della natura/settore merceologico appalti, diverse tipologie contrattuali (app. ordinario, integrato, AQ) e delle vicende che possono avvenire in fase esecutiva (varianti, subappalti, subaffidamenti).



2

Ambito di applicazione (art. 1)

La RP si applica sia ai lavori di nuova costruzione, che ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. In caso di **contratti misti si applicano**, per ciascuna componente dell'appalto, **le disposizioni di relativa pertinenza**



3

Obbligatorietà delle clausole (art. 2)

E' **l'obbligatorio l'inserimento nei documenti iniziali di gara delle clausole revisionali che devono garantire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale**. Ove art. 60 non garantisca conservazione equilibrio contrattuale e non è possibile nemmeno la rinegoziazione secondo buona fede, SA e OE possono richiedere risoluzione contrattuale

□ COME FUNZIONA L'ATTIVAZIONE DELLE CLAUSOLE REVISIONALI ? (art. 3)

1 Superamento della soglia

Le clausole revisionali sono attivate automaticamente dalla SA, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico superi, in aumento o in diminuzione, la soglia del 3% dell'importo contrattuale.

2 Monitoraggio degli indici

La SA deve monitorare l'andamento degli indici, con la frequenza indicata negli atti di gara, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici stessi

3 Automaticità del meccanismo

In presenza delle condizioni di attivazione sorge il diritto al riconoscimento revisionale, che è pari al 90% di ciò che eccede la variazione del 3%,

CHI DEVE INDIVIDUARE L'INDICE SINTETICO REVISIONALE E COME ?

(art. 4)

Ruolo del progettista

L'indice sintetico da utilizzare per la RP **deve essere indicato dal progettista in fase di elaborazione del progetto posto a base di gara.**

Cos'è l'indice sintetico

L'indice sintetico consiste in una **media ponderata di indici**, selezionati tra quelli indicate dal MIT sulla base delle TOL

Procedura di composizione

Per comporlo il progettista deve

- **scomporre e classificare l'importo del progetto secondo le TOL**
- **attribuire un peso percentuale a ciascuna di esse (con facoltà di espungere dal calcolo quelle con peso inferiore al 4% in caso di metodologia Tabella B)**
- **calcolare l'indice sintetico secondo la formula indicata**

❑ QUAL È IL MOMENTO DI RIFERIMENTO TEMPORALE PER IL CALCOLO ?

(art. 4)

Momento di Riferimento

Il momento di riferimento temporale per il calcolo della RP è **quello dell'indice sintetico nel mese del provvedimento di aggiudicazione.**

Clausola di Salvaguardia

Una parziale "clausola di salvaguardia" è rappresentata dalla precisazione che, **nel caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, il valore di riferimento rimane quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione.**

Termini Massimi di Aggiudicazione

I termini massimi di aggiudicazione **variano in base alla procedura e al criterio di aggiudicazione** (vanno da un minimo di 3 mesi per la procedura negoziata senza bando con max ribasso, fino a 10 mesi per la procedura ristretta con OEPV (All. I.3)).

❑ COME VANNO EFFETTUATE LE VERIFICHE DELLE VARIAZIONI E I PAGAMENTI?

(Art. 5)

Costante Monitoraggio delle Variazioni

Il DL **monitora la variazione dei costi del contratto secondo le scadenze indicate, per accertare il superamento della soglia del 3%.**

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e quello corrispondente del mese di aggiudicazione

Accertamento del Superamento della Soglia

Se accerta la presenza di una variazione superiore al 3%, **ne dà comunicazione al RUP e all'appaltatore.**

Regolazione degli Importi revisionali


La regolazione degli importi revisionali, in aumento o in diminuzione, deve avvenire in occasione del pagamento dei SAL contrattuali. Eventuali importi non regolati sono compensati a valere sulla rata di saldo. La verifica va effettuata fin dall'adozione del primo SAL contrattuale, anche se la relativa contabilizzazione dovesse avvenire nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Ciò, in quanto si tratta di un sistema di indicizzazione dell'importo contrattuale.

Liquidazione delle Somme

La liquidazione delle somme avviene in concomitanza con la scadenza dei SAL contrattuali **attraverso l'adozione di uno specifico SAL revisionale** che integra quello contrattuale. Resta ferma la **possibilità di adottare un unico SAL che riporti separatamente i due importi**

❑ QUALI SONO LE METODOLOGIE PER IL CALCOLO DELLA REVISIONE PREZZI ? (art. 5)

Le stazioni appaltanti possono scegliere tra **due metodologie di calcolo (Tabella B preferenziale o Tabella C alternativa)**



L'uso della metodologia alternativa descritta nella Tabella C, va motivata nella determina a contrarre. In ogni caso, **ove manchi una specifica indicazione della metodologia nei documenti di gara, si applica quella di cui alla Tabella B.**

Di grande rilievo è la previsione che l'importo revisionale va liquidato al momento del pagamento di ciascun SAL, **garantendo il costante ed automatico allineamento dell'importo del contratto all'andamento del mercato, per tutta la durata dei lavori.**

❑ Esempio: procedura negoziata da svolgere con il criterio del max ribasso

Progetto esecutivo approvato il 30 gennaio 2025

La gara va:

- pubblicata entro il 30 aprile
- aggiudicata entro il 31 luglio

A partire dal 31 luglio decorrerà il calcolo della RP, anche se la SA ritarda l'aggiudicazione

❑ COME SI APPLICA LA RP NEGLI AQ (Art. 6) ?

Determinazione dell'Indice Sintetico

Nei casi di AQ i documenti iniziali della procedura prevedono che l'indice sintetico è determinato al momento della stipula di ogni contratto di lavori **attuativo**, tenendo conto delle lavorazioni previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.

Qual'è Importo Complessivo su cui Calcolare variazioni ?

L'importo complessivo di cui all'articolo 60 comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto **attuativo**, non dell'AQ generale che ha natura "normativa".

Qual è il valore di raffronto per il calcolo della RP ?

L'importo è calcolato secondo le regole ordinarie. Per cui il **valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta**, fatto salvo quanto previsto per i casi di sospensione e proroga.

❑ COME SI APPLICA RP IN CASO DI VARIANTI (art. 7) ?

Vengono indicate procedure diverse per varianti quantitative e qualitative.

1

Varianti Quantitative

Per varianti di natura esclusivamente quantitativa, **ferme restando le TOL già individuate ne vengono rideterminati i pesi percentuali**

2

Varianti Qualitative

Per varianti qualitative, **la composizione dell'indice sintetico è modificata con l'integrazione dei TOL relative alle nuove lavorazioni introdotte**

Il nuovo indice sintetico si applica ai SAL successivi all'approvazione della variante, mentre restano ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.

❑ CHE SUCCEDDE IN CASO DI SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI (art. 8) ?

Clausole Obbligatorie

I subappalti e i sub-contratti oggetto di comunicazione alla stazione appaltante **devono contenere clausole di revisione dei prezzi che si attivano al verificarsi delle stesse condizioni previste dall'art. 60 per il contratto principale.**

Tale inserimento è previsto come obbligatorio anche dal nuovo comma 2-bis introdotto all'articolo 119.

Chi definisce le Clausole ?

Le clausole **sono definite tra le parti**, tenendo conto del meccanismo revisionale e dei limiti di spesa dell'articolo 60, delle specifiche prestazioni oggetto del subappalto/subcontratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dall'Allegato II.2-bis. Della corretta attuazione è responsabile l'appaltatore.

Chi paga RP nei casi di Pagamento Diretto

Nelle ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore da parte della committente, **sarà quest'ultima a determinare le somme dovute** secondo le regole stabilite all'articolo 5. Negli altri casi, provvede l'appaltatore secondo le disposizioni inserite nel contratto di subappalto.

L'obiettivo perseguito è quello, condivisibile, di **garantire anche a tali soggetti l'applicazione di una tutela revisionale, trattandosi di contratti strettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.** Al contempo, **viene salvaguardato il principio di autonomia e libertà contrattuale**, nel rispetto della disciplina generale.

Quindi **gli indici sintetici** alla base delle clausole **revisionali potranno non essere esattamente coincidenti con quelli utilizzati per il contratto "a monte"**, in quanto devono essere definiti **in ragione delle specifiche lavorazioni affidate in subappalto** (e quindi delle TOL ad esse relative).

❑ COME SI APPLICA LA RP IN CASO DI APPALTO INTEGRATO (art. 9) ?

Per l'appalto integrato si precisa **l'indice sintetico**:

- **deve essere determinato durante la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica a base di gara**
- **e, successivamente, va ricalcolato durante la preparazione del progetto esecutivo, tenendo conto di eventuali modifiche apportate allo stesso.**

❑ COPERTURA ECONOMICA (art. 15)

Riguardo alla copertura economica della RP le stazioni appaltanti utilizzano:

- gli **accantonamenti specifici** previsti nel quadro economico
- il **50%** delle risorse accantonate per **imprevisti**
- le somme derivanti dai **ribassi d'asta**
- le **somme disponibili relative ad altri interventi già collaudati**.

In caso di variazioni in diminuzione le somme derivanti dalla RP sono iscritte negli accantonamenti

Quando **le somme disponibili risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80%**, la stazione appaltante **deve attivare in tempo utile le procedure per il reintegro** che, nel caso dei lavori, possono derivare anche da:

- **rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale**
- **economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento** .

❑ GLI IMPORTI REVISIONALI VANNO INDICATI NEI CEL ?

- **Alcune SA hanno posto il problema, nonostante art. 21, comma 3, dell'Allegato II.12 lo preveda espressamente** *"L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, e incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel certificato di esecuzione dei lavori».*

Con il Comunicato del Presidente del 30.12.2025 ANAC ha chiarito definitivamente che **le somme corrisposte per compensazione e adeguamento prezzi devono essere inserite nel CEL** per incrementare il valore delle lavorazioni e la qualificazione dell'OE ai fini SOA.

□ LA DISCIPLINA TRANSITORIA (art. 16)

1

A chi si applica la nuova disciplina ?

Le disposizioni **dell'Allegato II.2-bis** e le **modifiche dell'art. 60, comma 3, lett a) e 4** (nuovi indici sintetici e TOL) si applicano alle **procedure avviate dopo la pubblicazione del provvedimento del MIT con i nuovi indici.**

2

Cosa si applica alle Procedure in Corso?

Alle procedure avviate prima della pubblicazione del provvedimento del MIT **continuano ad applicarsi i precedenti indici sintetici individuati da ISTAT.**

3

Utilizzo Statistico

Dopo la pubblicazione del provvedimento del MIT, **i precedenti indici ISTAT potranno essere utilizzati solo a fini statistici**, salvo che per le procedure già avviate.

□ LA DISCIPLINA TRANSITORIA (art. 16)

La disciplina transitoria garantisce continuità alle procedure in corso, e introduce gradualmente il nuovo sistema. Ma **si pone un problema interpretativo**:

A quali contratti si applicano le percentuali del 3% e 90% ?

La modifica delle percentuali è contenuta al comma 2 dell'art. 60, che è fuori dalla disciplina transitoria.

Si applicano alle gare post 31.12.24 ?

Si applicano anche ai contratti in corso ?

Parere MIT 3312 del 3.4.25

L'ultravigenza dell'art. 60 nella formulazione originaria è limitata ai commi 3, lettera a) e 4.

Le nuove percentuali si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del correttivo.

❑ **A QUALI CONTRATTI SI APPLICA LA REVISIONE PREZZI EX ART. 60 ?**

Solo ai **bandi pubblicati dopo il 1° luglio 2023.**

❑ **QUALE DISCIPLINA REVISIONALE SI APPLICA AI CONTRATTI PRECEDENTI IL 1.7.23 ?**

Si applica il sistema di aggiornamento prezzi ex art. 26 DL 50/2022, che però riguarda solo:

- **Contratti derivanti da offerte ante 2021**
- **Contratti derivanti da offerte comprese tra 1.1.2002 – 30.6.2023**

**❑ CHE DISCIPLINA SI APPLICA AI CONTRATTI DERIVANTI DA GARE CON BANDO ANTE 1.1.2023
E OFFERTE POST 30.6.2023 ?**

Si tratta Dei **CONTRATTI cd. "ESODATI", cioè esclusi da tutte le discipline revisionali in quanto:**

- in essi è contenuto il richiamo alla disciplina compensativa di cui all'art. 29, comma 1, del DL 4/22 (Sostegni-ter) mai divenuta operativa
- per ragioni temporali non possono godere è del DL Aiuti né dell'art. 60

❑ Cosa fare per questi contratti ?

La soluzione è stata fornita dall'art. 9, comma 1, del DL Infrastrutture (DL 73/2025) come modificato dalla legge di conversione 105/2025

Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all'articolo 29, comma 1, lettera a), del DL "Sostegni-ter", che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 26 del DL "Aiuti", **ai fini della revisione prezzi, si applicano - in deroga** a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara - **le disposizioni dell'articolo 60 del nuovo Codice 36/2023.**

Il testo è stato modificato dalla legge di conversione

Prima della conversione in legge la norma si riferiva ai contratti *"che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7 del DL 50/2022"*,

ora si fa riferimento ai contratti *"che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 26 del DL Aiuti 50/2022"*.

La modifica è positiva perché consente di individuare più correttamente i contratti ai quali applicare in deroga l'art. 60.

❑ Quali sono le condizioni per l'applicazione dell'art. 60 «in deroga» ?

L'applicazione dell'art. 60 «in deroga» può operare solo a condizione che, ferma la necessità di garantire la copertura delle voci per «imprevisti», siano rispettate, contemporaneamente, due condizioni:

- a) coerenza degli accantonamenti per imprevisti con la soglia indicata dall'art. 5, comma 2, dell'Allegato I.7 del Codice (che la fissa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori);
- b) disponibilità del 50% delle risorse accantonate per imprevisti - fatte salve le somme relative a impegni contrattuali già assunti - e delle eventuali ulteriori somme stanziare annualmente per lo stesso intervento, che devono essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione per la revisione prezzi.

ART. 26: CRITICITA' APPLICATIVE

❑ Il dl infrastrutture ha risolto anche un'altra criticità legata all'art. 26 DL Aiuti:

LA CORRETTA APPLICAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO IN DIMINUZIONE DEI PREZZARI RISPETTO A QUELLI CONTRATTUALI, INTRODOTTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025

□ Il problema dell' Aggiornamento in Diminuzione

Incoerenza con la *ratio* della norma

L'applicazione in diminuzione è incoerente con la *ratio* ispiratrice del DL Aiuti, nata per fornire sostegno economico alle imprese a fronte degli eccezionali aumenti intervenuti da gennaio 2022.

Rischio di Retroattività

La previsione è stata inserita nel comma 6-bis relativo ai lavori eseguiti/contabilizzati dal 1.1.23 al 21.12.25, col rischio che venga applicata anche retroattivamente, coinvolgendo i riconoscimenti riguardanti le annualità precedenti il 2025.

Un'eventuale applicazione retroattiva della norma avrebbe dato luogo a problemi gravissimi: impossibilità di attuare il recupero delle somme nel caso di lavori con contabilità ormai chiuse, con forte disparità di trattamento rispetto ai procedimenti con liquidazioni ancora in corso; rischio di forte contenzioso; profili di incostituzionalità e di violazione delle Direttive UE

L'art. 9, comma 2, del DL Infrastrutture ha chiarito che:

L'eventuale applicazione "in diminuzione" del prezzario aggiornato può operare con **esclusivo riferimento ai lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° gennaio 2025** e giammai in senso retroattivo.

□ Rimangono aperti 2 ulteriori problemi:

- 1) Come va applicato in concreto l'aggiornamento in diminuzione ?**
- 1) Come risolvere l'Esclusione degli Appalti FOI ?**

Stato dei pagamenti ex art. 26

Dati centro studi Ance

Caro materiali 2022 - 2025:

I pagamenti dei ristori per i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione per le opere in corso di realizzazione, continuano a registrare ritardi importanti, con ripercussioni rilevanti sulla stabilità finanziaria delle imprese.

Nel dettaglio, la situazione è la seguente:

- **2° semestre 2022 “opere ordinarie (non PNRR e commissari)”**: Il decreto da 510 M€ è stato adottato il 19 dicembre 2024. Il MIT ha erogato le anticipazioni del 50% e sta effettuando i **trasferimenti che dovrebbero completarsi entro settembre**. I problemi di cassa sono stati risolti con il decreto MIT del 24 giugno 2025, che ha recuperato 660 milioni di euro;
- **1° trimestre 2024**: Il decreto ministeriale, che ripartisce 281 M€, è stato adottato il 26 settembre 2024. **I trasferimenti sono stati effettuati;**
- **2° trimestre 2024**: Il decreto ministeriale, che ripartisce 433 M€, è stato adottato il 28 ottobre 2024. **I problemi di cassa sono stati superati** grazie ad decreto del MIT del 24 giugno 2025, con il quale sono stati recuperati **660 milioni di euro**. **A breve il Ministero procederà con i trasferimenti dei fondi;**
- **3° trimestre 2024**: Il decreto da 440 M€ è stato adottato il 12 giugno 2025. **Seguiranno i trasferimenti agli enti**, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, solo laddove le risorse siano disponibili;
- **4° trimestre 2024**: **Finestra chiusa il 1° gennaio 2025**. **Istanze in corso di esame;**
- **2025**: il decreto di accesso ai fondi è stato approvato e pubblicato in GU (Dm 8.5.25) . **Previste due sole finestre a luglio 2025 e febbraio 2026.**

GRAZIE A TUTTI !!!!